

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.4 del 2015

SPLIT PAYMENT

Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), con il comma 629, ha introdotto per tutte le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o Enti Pubblici, **un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA** denominato *"Split Payment o scissione dei pagamenti"*.

1. Ambito di applicazione

L' art. 17 ter del D.p.r. 633/1972 prevede che la *"scissione dei pagamenti"* si applica a tutte le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate** nei confronti della **Pubblica Amministrazione** nei casi in cui quest'ultima non risulta essere debitrice di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. Cosa è lo Split Payment

Lo Split Payment costituisce un nuovo meccanismo di assolvimento dell'iva, in base al quale, relativamente ai beni e servizi acquistati da parte dell'Ente pubblico, sarà quest'ultimo a diventare debitore dell'imposta indicata in fattura. Al cedente/prestatore verrà pagato, da parte dell'Ente pubblico, l'importo indicato in fattura decurtato dell'iva esposta.

Sarà quindi, onere dell'Ente Pubblico versare l'iva trattenuta direttamente nelle casse dell'Erario.

La fattura emessa nei confronti dell'Ente Pubblico **dovrà riportare la seguente dicitura:**

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n.633/72".

3. Ambito soggettivo di applicazione della norma

Si riporta di seguito un elenco dei **soggetti pubblici tenuti e non** all'applicazione dello Split Payment:

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Split Payment (ambito soggettivo)	
Soggetti inclusi	Soggetti esclusi
- Stato	- Ordini professionali
- organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica	- Enti ed istituti di ricerca
- enti pubblici territoriali	- Agenzie fiscali
- consorzi costituiti tra enti pubblici territoriali	- Autorità amministrative indipendenti
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	- Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)
- istituti universitari	- gli Automobile club provinciali l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico	- l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID)
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza	- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
	- l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)
	- nonché agli enti previdenziali privati o privatizzati

Nei casi di incertezza e per una più corretta applicazione della norma relativamente ai soggetti pubblici destinatari della disciplina sulla scissione dei pagamenti è possibile visionare l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), consultabile alla pagina:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/n-ricerca-avanzata.php>

Inoltre il meccanismo dello Split Payment **non si applica** nei casi seguenti:

- ✓ quando l'Ente pubblico è debitore d'imposta (es. operazioni soggette a Reverse Charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.P.R. n. 633/1972); Per determinate tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi, qualora l'ente pubblico sia soggetto passivo ai fini iva, sarà tenuto all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o prestatore, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile. In questi casi specifici, come espressamente previsto dalla normativa, il reverse charge prevale, quale metodologia di assolvimento dell'iva, rispetto allo split payment;
- ✓ per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti; (da intendersi ritenute alla fonte a titolo di acconto);

Roma – Via Rocca Priora, 6
 Tel. 06/ 64 80 32 46
 e-mail: a.dinami@studiodinami.com
 Sito: www.studiodinami.com

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65
 Tel. 0966/ 45637
 e-mail: a.dinami@studiodinami.com
 Sito: www.studiodinami.com

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- ✓ operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

4. Da quando si applica lo Split Payment

Il meccanismo dello Split Payment trova applicazione per tutte le operazioni fatturate **a partire dal 1° gennaio 2015** per le quali l'imposta sia esigibile successivamente a tale data.

Data

26/03/2015

Firma

Dott. Antonio Dinami